



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 210 del 25 Febbraio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DI RECUPERO**UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI****GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/02/2025	4 A	MOLFETTA CALCIO SSD ARL	AGON CLUB ALTAMURA	02/02/2025	17:00	09:30	

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/02/2025	1 A	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	CASARANO CALCIO S.R.L.	12/01/2025	15:00	09:30	

UNDER 16 ALLIEVI REGIONALI FASE 2**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
25/02/2025	1 A	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	MOLFETTA CALCIO SSD ARL	02/02/2025	16:00	09:30	CAMPO COMUNE "RICCIARDELLI" EA SAN SEVERO

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/03/2025	2 A	PRO CALCIO BARI	INVICTUS LAM ACCADEMY	19/01/2025	16:30	11:30	

UNDER 14 GIOVANISSIMI REGIONALI FASE 2**GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/03/2025	1 A	WONDERFUL BARI S.SPIRITO	MOLFETTA CALCIO SSD ARL	27/02/2025	19:30	15:30	

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI****GIRONE H**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
27/02/2025	3 R	FOOTBALL TAVIANO	TACKLE TOTO INGROSSO	02/03/2025	18:30	11:00	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dai sostituti Avv.ti Salvatore Stella e Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Roberto Tartaro, dell'Avv. Claudio Cavone e dell'Avv. Giovanni Regano e, nella riunione del 25/2/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARE DEL 6/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 6/ 2/2025 ATLETICO TRICASE - COPERTINO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD COPERTINO CALCIO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD ATLETICO TRICASE, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale imputando alla resistente la posizione irregolare del calciatore PONZETTA VITO (17.05.05), schierato dalla resistente durante la prosecuzione della gara in oggetto, sospesa in data 12.1.25, non avendo terminato, a detta della ricorrente, il suddetto calciatore non aveva di scontare la squalifica per una giornata, pubblicata in data 8.1.25 sul C.U. 158 del C.R. PUGLIA.

In particolare, l'istante evidenziava che il predetto tesserato aveva iniziato a scontare la squalifica in base all'art 21 4° comma del C.G.S., nella gara in oggetto, iniziata in data del 12.1.25, interrotta e ripresa in data 6.2.25.

La ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente trasmetteva memoria difensiva, con cui evidenziava la regolare posizione del proprio tesserato nella gara del 6.2.25, in quanto lo stesso aveva scontato la squalifica nella gara precedente disputata in data 19.1.25.

Per tali motivi l'ASD ATLETICO TRICASE chiedeva il rigetto del ricorso.

Questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., fissava la data della decisione per la riunione del 25.2.25, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 201 del 18.2.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.

Nella fattispecie deve applicarsi l'ultima parte del 4° comma dell'art. 21 del C.G.S., richiamata dall'istante, che prevede quanto segue: "Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara." Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata da parte ricorrente, si evince che il tesserato della resistente, PONZETTA VITO (17.05.05), era stato squalificato nella gara del 5.1.25 per una giornata, sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale richiamato dall'istante.

Pertanto, la prima gara utile per scontare la squalifica era quella del 12.1.25, oggetto del presente ricorso, alla quale non prendeva parte il PONZETTA.

Sta di fatto che detta gara veniva interrotta per poi proseguire in data 6.2.25, sicchè il PONZETTA, che aveva iniziato a scontare la squalifica nella gara del 12.1.25, giocoforza non avrebbe potuto partecipare alla prosecuzione della stessa in data 6.2.25, a mente della citata norma.

A torto la resistente ha richiamato la mancata partecipazione del PONZETTA alla gara del 19.1.25, ritenendola gara utile per scontare la squalifica, poiché la gara rilevante a tale scopo era quella del 6.2.25, prosecuzione della precedente del 12.1.25, gara in cui il calciatore aveva iniziato a scontare la squalifica. Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10, commi 1 e 6 lettera a), e 21 4° comma C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD COPERTINO CALCIO e, per l'effetto,
- di comminare a carico della ASD ATLETICO TRICASE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell'ASD COPERTINO CALCIO;
- di non addebitare la tassa ricorso stante l'accoglimento del medesimo.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

GARE DEL 2/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/ 2/2025 RUFFANO CALCIO - CAPO DI LEUCA

Il Giudice Sportivo Territoriale,
esaminati gli atti ufficiali;

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso tempestivamente preannunciato a mezzo pec e ritualmente notificato alla controparte, la società ASD RUFFANO CALCIO ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, invocando l'errore tecnico dell'Arbitro, consistente nel non avere convalidato una marcatura regolare.

A detta dell'istante, l'Arbitro, al 37° minuto del secondo tempo, assegnava alla ricorrente un calcio di rigore; il pallone calciato dall'atleta della reclamante avrebbe oltrepassato interamente la linea di porta ma, probabilmente, a causa di un'anomalia e/o rottura della trama della rete sopravvenuta in corso di gara, sarebbe uscito dalla rete finendo nel campo per destinazione.

Tale decisione arbitrale, a detta dell'istante, avrebbe "influito sul regolare svolgimento della gara.

L'istante ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. C) del C.G.S., la ripetizione della gara.

In via istruttoria ha offerto in comunicazione tre riprese video.

La resistente ha fatto pervenire proprie deduzioni con cui ha aderito alle conclusioni della reclamante, associandosi alla richiesta di ripetizione della gara.

Questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva ha fissato la riunione del 25.02.2025 per la decisione del ricorso, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 201 del 18/02/2025. Le parti non hanno fatto pervenire proprie memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente, questo Giudice non può utilizzare le riprese video fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva.

In questa direzione l'orientamento consolidato della Giurisprudenza Sportiva secondo cui "L'art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di Giustizia Sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale" ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione " (comma 2), o " al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto" (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi che all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023).

L'opinione costante è quella infatti di ammettere l'utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari, con modalità previste dalla citata norma in ordine a tempi di richiesta ed a garanzia della genuinità della ripresa." (ex multis SEZ. I - DECISIONEN. 0009 C.F.A. del 25 luglio 2022 (A.S.D. Noceto); ed ancora: "È dunque inammissibile la prova offerta dalla istante per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell'arbitro (cfr. Corte Giust. Fed., 15 Marzo 2013, Pres. Sanino, in C.U. FIGC, 10 Giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l'erroneità di un'espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, Pres. Sandulli, in C.U. FIGC, 5 Giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell'arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell'espulsione a carico di un calciatore).

Venendo al merito della vicenda, l'arbitro con supplemento reso a questo Giudice in data 18/02/2025 ha espressamente dichiarato: " il sottoscritto Savino Dicorato, Arbitro gara Ruffano Calcio - Capo di Leuca disputatasi il 02/02/2025, ha richiesta del Giudice Sportivo per fatti accaduti nella gara soprannominata dichiara che al termine che al termine della gara mi sono reso conto di aver sbagliato e che il calcio di rigore è da ritenersi valido." È pertanto evidente che l'errore commesso dal Direttore di gara e dal medesimo riconosciuto abbia inciso sul risultato finale della gara, posto che nei residui minuti dell'incontro la squadra avversaria ha conseguito il pareggio.

Va altresì evidenziato il comportamento leale e sportivo della resistente, che ha aderito alla richiesta di ripetizione della gara.

Tanto premesso per tali motivi, visto ed applicato l'art. 10 comma 5 lettera C),

DELIBERA

- di dichiarare irregolare la gara in oggetto, stante l'errore espressamente riconosciuto dal direttore di gara ed influente sull'esito dell'incontro; per l'effetto
 - di ordinare la ripetizione della gara in oggetto;
 - di non addebitare la relativa tassa ricorso in considerazione del parziale accoglimento del gravame.
- Manda al C.R. Puglia per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 2/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/ 2/2025 VALESIO SPORT TORCHIAROLO – SUPERSANO

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

Con tempestivo preannuncio seguito da ricorso, entrambi ritualmente inviati anche alla società ASD VALESIO SPORT TORCHIAROLO, la società ASD SUPERSANO ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, esponendo che a causa della sopravvenuta oscurità, l'ASD VALESIO SPORT TORCHIAROLO accendeva l'impianto di illuminazione del campo sportivo "V. Mazzola" di Torchiarolo (BR), rimasto in funzione sino al termine della gara.

La ricorrente ha affermato di aver formulato riserva verbale all'arbitro nel corso e al termine della gara segnalando l'irregolare prosecuzione della stessa, a cagione del ricorso all'illuminazione artificiale di un impianto non omologato.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione della stessa.

La resistente ASD VALESIO SPORT TORCHIAROLO ha trasmesso proprie controdeduzioni a mezzo PEC del 12/02/2025, contestando quando dedotto ed eccepito ex adverso, concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma del risultato conseguito sul campo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell'art. 67 CGS, ha fissato la data della decisione, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul CU 201 del 18/02/2025.

La ASD SUPERSANO con PEC del 21/02/2025 ha depositato controdeduzioni, contestando il contenuto di quelle prodotte da controparte, ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Tanto premesso in fatto, questo Giudice osserva che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 67 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'art. 65 comma 1 lettera c) del C.G.S. prevede la competenza dei Giudici sportivi sui ricorsi in merito "c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari"; il successivo art. 67 al comma 4^o dispone che "4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara." Nella fattispecie, dall'esame del referto di gara e del supplemento reso dall'arbitro in data 25.02.25, emerge l'assenza della riserva verbale contrariamente a quanto assunto dalla istante e richiesto dalla norma richiamata.

A tal proposito, l'Arbitro nel supplemento ha espressamente dichiarato: "che la gara si è svolta regolarmente indipendentemente dalla presenza di luce artificiale.

Durante la gara non mi veniva recapitata nessuna riserva scritta o verbale riguardo la irregolarità delle luci artificiali.

La società Supersano a fine gara mi richiedeva di scrivere nel rapporto di gara riguardo l'accensione delle luci artificiali." Ad avviso di questo Giudice non può ritenersi riserva quanto richiesto a fine gara dalla società ricorrente.

Secondo la Giurisprudenza Federale la mancanza di riserva verbale durante la gara implica l'inammissibilità del gravame proprio "per mancanza di un presupposto condizionante dell'agire" (Corte di Giustizia Federale leggesi in C.U. n.ro 250/CGF/2011-2012).

La declaratoria di inammissibilità assorbe il merito del ricorso.

Per tali motivi,

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società SUPERSANO, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto
- di confermare il risultato della gara di 3 - 2 in favore della società VALESIO SPORT TORCHIAROLO come conseguito sul campo.

GARE DEL 9/ 2/2025

Gara del 9/ 2/2025 BOVINO CALCIO - SOCCER RUVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD SOCCER RUVO, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 04/03/2025 per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/2/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci